

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 324 del 23 novembre 2015

Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi e centro diurno per persone anziane non autosufficienti dell'Ipab "Opera Pia Luigi Ferrari", via Parrocchia 228, Isola Rizza (VR). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un centro di servizi oggetto di precedenti provvedimenti di autorizzazione.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza di autorizzazione prot. n. 642 del 30/9/2015.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.

Preso atto:

che l'IPAB "Opera Pia Luigi Ferrari", via Parrocchia 228, Isola Rizza è stata autorizzata all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con i seguenti decreti della Direzione regionale Servizi Sociali:

- n. 279 del 20/7/2010 rilasciato per la capacità ricettiva di 50 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale,
- n. 349 del 21/9/2010 rilasciato per 8 posti di centro diurno per persone anziane non autosufficienti;

che con nota protocollo 642 del 30/9/2015 - acquisita al protocollo regionale in data 20/10/2015 al n. 421789 - il rappresentante legale dell'*Opera Pia*, nel chiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007.

Considerati gli atti acquisiti ad espletamento delle procedure previste dalla D.G.R. 1667/2011, si ritiene di concludere il procedimento avviato con il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per la validità definita ai sensi di legge (5 anni).

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 21 di Legnago nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 197/2014;

l'art. 15 comma 2: "L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente" a

seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92

decreta

1. di rinnovare per 5 anni l'autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi della "*Opera Pia Luigi Ferrari*", via Parrocchia 228, Isola Rizza che consta di 50 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale e di 8 posti di centro diurno per persone non autosufficienti;
2. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 21 di Legnago nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 197/2014;
3. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 21 di Legnago (VR), al Comune di Isola Rizza (VR), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 21, alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto